



-2786/10

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Udienza pubblica in  
data 19/1/2010

OGGETTO  
Azione di responsabilità  
contro amministratore  
comunale

R.G.N. 2491/2009  
cron. 2786  
Rep. 975

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Antonino Elefante	Primo Presidente f.f.
dott. Roberto Preden	Presidente di sezione
dott. Antonio Merone	Consigliere
dott. Giuseppe Salmè	Consigliere
dott. Renato Rordorf	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere
dott. Maura La Terza	Consigliere
dott. Bruno Spagna Musso	Consigliere
dott. Angelo Spirito	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Comune di Sarno, domiciliato in Roma, via Palestro  
41, presso l'avv. U.Mancuso, che lo rappresenta e  
difende, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

2010

44

Domenico Musco, domiciliato in Roma, via della Me-  
loria 52, presso l'avv. L.Mancusi, che lo rappre-  
senta e difende come da mandato a margine del con-  
troricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 158/2008 della Corte d'appello di  
Salerno, depositata il 7 febbraio 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.  
Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Mancuso per il ricorrente,  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv.  
Improta, delegato per il resistente, che ne ha  
chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., dr. M.Pivetti, che  
ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Sa-  
lerno, in riforma della decisione di primo grado,  
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giu-  
dice ordinario e la giurisdizione della Corte dei  
conti a pronunciarsi in ordine alla domanda di ri-  
sarcimento dei danni per €. 15.249,89 proposta l'11  
maggio 2004 dal Comune di Sarno nei confronti di  
Domenico Musco, che, quale sindaco del comune, ave-



va stipulato nel gennaio 1981 un contratto di prestazione alberghiera senza la prescritta autorizzazione della giunta o del consiglio comunale.

Hanno ritenuto i giudici del merito che l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, sopravvenuto a estendere la giurisdizione della Corte dei conti anche alla responsabilità degli amministratori di enti locali, trova applicazione anche ai giudizi già in corso per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge e, quindi, a maggior ragione ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore, benché relativi a fatti precedenti.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Sarno e propone un unico motivo d'impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso Domenico Musco.

#### **Motivi della decisione**

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 58 legge n. 142 del 1990, 261 e 265 r.d. n. 383 del 1934, 1 legge n. 20 del 1994, 5 c.p.c. e del principio tempus regit actum, lamentando l'erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.



Sostiene che la legge n. 142 del 1990 non può essere applicata a fatti risalenti al gennaio 1981, regolati invece dal r.d. n. 383 del 1934.

Il ricorso è infondato.

L'art. 58 della legge n. 142 del 1990 prevede che «per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato». E secondo l'indiscussa interpretazione di questa Corte, la norma «ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 260 R. D. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 R. D. citato, oggi abrogati in forza dell'art. 64 legge n. 142 del 1990)» (Cass., sez. un., 12 giugno 1999,



n. 325, m. 527337, Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8229, m. 554939).

Il ricorrente sostiene che tuttavia la disciplina sopravvenuta non sarebbe applicabile alla controversia in esame, relativa a fatti precedenti la sua entrata in vigore.

Senonché è proprio il principio *tempus regit actum*, invocato dal ricorrente, a imporre l'applicazione della legge n. 142 del 1990, perché la legge regolatrice del processo è quella vigente al momento della sua instaurazione. Sicché la giurisdizione e la competenza, che attengono appunto al processo, si determinano con riferimento alla legge in vigore al momento della proposizione della domanda, non con riferimento alla legge applicabile ai fatti oggetto della controversia. E infatti tanto l'art. 5 c.p.c. presupponeva già quando non prevedeva l'irrilevanza delle modificazioni sopravvenute della legge.


Benché i fatti controversi risalgano al 1981, dunque, la giurisdizione appartiene nel caso in esame alla Corte dei conti, come correttamente affermato dalla corte d'appello (Cass., sez. un., 15 febbraio 2007, n. 3361).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 1.700, di cui €.1.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente




Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



Registra in Cancelleria



9 FEB. 2010

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

